

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI  
PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. n. 96/1996**

**Approvato con deliberazione CC 13/2015**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale nelle situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Abruzzo n. 96 del 25 ottobre 1996, recante *"Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"*.

Il regolamento disciplina, pertanto, le assegnazioni di alloggi, per particolari situazioni di emergenza abitativa.

**Art. 2 - Requisiti di accesso**

Costituiscono requisiti di accesso per l'assegnazione di alloggi ai sensi del presente regolamento:

1. Essere, al momento dell'assegnazione, in una delle condizioni previste all'art. 15 della L.R. Abruzzo n. 96 del 25 ottobre 1996.
2. Essere in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. n. 96/1996, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni.
3. Residenza nel Comune di Gessopalena del richiedente da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dei soggetti senza fissa dimora per i quali è sufficiente documentare l'iscrizione alla Casa Comunale del Comune di Gessopalena. Alla residenza viene equiparata l'iscrizione all'AIRE del Comune di Gessopalena.
4. Maggiore età del richiedente al momento della domanda.

**Art. 3 - Criteri di assegnazione**

L'ordine di priorità nell'assegnazione è stabilito con un punteggio oscillante tra il numero 1 (minore) ed il numero 6 (maggiore), in ordine di rilevanza.

Detti alloggi vengono utilizzati per la sistemazione provvisoria, che non può eccedere gli anni due, a favore dei nuclei familiari che rientrino nelle sotto elencate categorie o situazioni:

- a) pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine (**priorità 6**);

**b)** gravi particolari esigenze (casi sociali), individuate dal Comune, tra le quali possono annoverarsi:

- nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio (**priorità 2**);
- nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno della famiglia opportunamente documentati (**priorità 5**);
- nuclei familiari residenti in alloggio in condizioni precarie (anti-igienicità, coabitazioni conflittuali, sovra-affollamento, ecc.) o nuclei familiari in situazioni abitative precarie (senza casa, in roulotte, camper, ecc.) (**priorità 4**);
- nuclei numerosi con presenza di minori (**priorità 3**);
- nuclei familiari con presenza di individui affetti da difficoltà motorie ed invalidità connesse, per il superamento di problematiche inerenti immobili inaccessibili e nelle more dell'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche sussistenti in tali immobili (**priorità da 6 a 1 a seconda della gravità dell'invalidità, comprovata da idonea documentazione che ne attesti la gravità**) ;
- nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio, emessi dal Comune per motivi di interesse pubblico (**priorità 3**).

**c)** profughi o rifugiati politici, come individuati dalla vigente normativa (**priorità 6**).

Ove sussistano più ipotesi tra quelle previste dal presente articolo, ha luogo il cumulo dei punteggi relativi alle priorità previste per le singole ipotesi.

#### **Art. 4 - Condizioni legittimanti l'assegnazione di immobili**

Possono essere assegnati in deroga solo gli immobili ricompresi nell'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa descritte nel precedente articolo .

Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e degli IACP o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale suddetto.

#### **Art. 5 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla Legge L.R. Abruzzo n. 96 del 25 ottobre 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di settore regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.